



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 453 del 2010, proposto da:
Garboli S.p.a., rappresentata e difesa dagli avv. Anna Casavecchia, Marco
Casavecchia e Giulietta Redi, con domicilio eletto presso il loro studio in Torino,
via Paolo Sacchi, 44;

contro

Società di Committenza della Regione Piemonte S.p.a. (SCR Piemonte S.p.a.),
rappresentata e difesa dall'avv. Mauro Milan, con domicilio eletto presso il suo
studio in Torino, via Giovanni Giolitti, 1;
Regione Piemonte;

per l'annullamento

del provvedimento del Responsabile Unico del Procedimento della Società di
Committenza della Regione Piemonte – SCR Piemonte S.p.a. del 11.2.2010,
nonché del provvedimento del R.U.P. della S.C.R. Piemonte del 16.2.2009,
nonché per l'accertamento

che la ricorrente ha diritto al riconoscimento delle seguenti somme, sempre a titolo di adeguamento prezzi: per gli anni 2006-2007, euro 1.189.804,85; per l'anno 2008, euro 1.551.113,59, e per la condanna al pagamento di dette somme o di altre che verranno accertate dovute, oltre gli interessi di mora pari alla data del 31.12.2009 a euro 64.859,32.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Società di Committenza della Regione Piemonte S.p.a. (SCR Piemonte S.p.a.);

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 aprile 2011 il dott. Richard Goso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1) Con contratto del 26 maggio 2004, l'Agenzia regionale delle strade del Piemonte (ARES Piemonte) aveva affidato a Garboli-Conicos S.p.a., aggiudicataria della gara a pubblico incanto, l'appalto integrato per la redazione della progettazione esecutiva, la realizzazione delle opere, la somministrazione di tutte le provviste e i mezzi d'opera necessari per la realizzazione dell'intervento denominato "Variante all'abitato di Strevi – Lotto I".

L'importo complessivo dell'appalto ammontava a € 36.479.946,87 oltre IVA.

In data 13 luglio 2005, era approvato il progetto esecutivo.

I lavori venivano ultimati in data 22 maggio 2009 e collaudati il 21 dicembre 2009.

Durante il rapporto di appalto, la Garboli-Conicos S.p.a. si è trasformata in Garboli S.p.a.; l'ARES Piemonte è stata estinta con legge regionale n. 19 del 2007

e, in luogo di essa, è stata costituita la Società di committenza Regione Piemonte S.p.a. (SCR-Piemonte S.p.a.).

2) Garboli S.p.a. ha presentato diverse richieste di adeguamento del corrispettivo dell'appalto, tramite compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione (soprattutto lamiera in acciaio), ai sensi dell'art. 133, comma 4, del d.lgs. n. 163/2006.

Dapprima, con nota del 20 novembre 2008, essa ha chiesto in compensazione gli importi di € 2.078.101,51 per gli anni 2006 e 2007 e di € 1.483.697,36 per l'anno 2008.

Il Responsabile del procedimento riscontrava l'istanza con nota del 16 febbraio 2009, precisando che le compensazioni eventualmente riconoscibili sarebbero state pari a poco più di 100.000 euro e invitando l'impresa a produrre adeguata documentazione giustificativa delle quantità evidenziate nel prospetto redatto del Direttore dei lavori.

Con una seconda nota del 29 maggio 2009, la ricorrente ha avanzato una nuova istanza di analogo contenuto per l'anno 2008, per un importo di € 2.033.371,00.

Il Responsabile del procedimento, con lettera del 22 luglio 2009, invitava la richiedente a integrare la documentazione relativa ai materiali cui si riferiva la richiesta di adeguamento prezzi.

Facevano seguito altre due lettere, rispettivamente del 26 settembre 2009 e del 26 novembre 2009, con cui Garboli S.p.a. rettificava le proprie richieste, indicando gli importi di € 1.189.804,85 per gli anni 2006 e 2007 e di € 1.551.113,59 per l'anno 2008.

Infine, con lettera del 11 febbraio 2010, il Responsabile del procedimento stabiliva:
- che l'importo ritenuto precedentemente ammissibile per gli anni 2006 e 2007, pari a € 100.338,11, non era stato *“adeguatamente supportato da idonea documentazione*

probatoria in grado di dimostrare l'effettiva maggiore onerosità subita in qualità di impresa affidataria”;

- che l'importo ritenuto ammissibile per l'anno 2008 era pari a complessivi € 375.000,00 oltre IVA.

3) Con ricorso giurisdizionale ritualmente notificato alla stazione appaltante e alla Regione Piemonte, Garboli S.p.a. impugna la lettera/provvedimento da ultimo indicata e insta per il suo annullamento, deducendo i seguenti motivi di gravame:

I) Violazione degli artt. 2 della legge n. 109/1994, 7 e 8 del d.P.R. n. 554/1999. Eccesso di potere per difetto di motivazione.

II) Violazione dell'art. 26, commi 4 *bis* e 4 *sexies*, della legge n. 109/1994. Fondatezza della pretesa della Garboli.

La ricorrente chiede anche che SCR Piemonte S.p.a. sia condannata al pagamento degli importi di 1.189.804,85 per gli anni 2006 e 2007 e di € 1.551.113,59 per l'anno 2008, oltre interessi di mora.

In via istruttoria, l'esponente chiede che sia espletata una consulenza tecnica d'ufficio per l'accertamento delle somme effettivamente dovute dalla stazione appaltante a titolo di adeguamento prezzi dell'appalto.

Si è costituita in giudizio SCR Piemonte S.p.a., eccependo il difetto di giurisdizione del giudice adito e, nel merito, contrastando la fondatezza delle censure di legittimità e delle pretese di parte ricorrente.

Con ordinanza n. 451 del 14 giugno 2010, la Sezione ha respinto l'istanza cautelare proposta in via incidentale dalla ricorrente.

In prossimità della pubblica udienza, la difesa della ricorrente ha depositato un'ulteriore memoria.

Il ricorso è stato chiamato all'udienza del 20 aprile 2011 e ritenuto in decisione.

4) Occorre soffermarsi preliminarmente sull'eccezione inerente la carenza di competenza giurisdizionale del giudice adito.

L'eccezione, richiamando numerosi precedenti giurisprudenziali, sostiene che la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di adeguamento prezzi dei contratti relativi a lavori pubblici deve ritenersi limitata ai soli casi in cui la controversia investe l'*an* dell'adeguamento stesso (rispetto al quale il privato risulta titolare di un interesse legittimo al corretto uso del potere da parte dell'autorità amministrativa) e non anche quando la controversia attiene al *quantum* (assumendo la posizione del privato, in quest'ultimo caso, consistenza di diritto soggettivo).

Nel caso di specie, l'oggetto del contendere non riguarda l'*an* della pretesa della ricorrente, ma il *quantum* delle somme richieste, poiché la stazione appaltante non ha negato l'applicabilità dell'adeguamento prezzi, ma si è limitata a respingere parzialmente le relative istanze, ritenendole infondate o non adeguatamente provate: ne deriverebbe la carenza di giurisdizione del giudice amministrativo a conoscere la controversia.

La tesi in questione riproduce un tradizionale orientamento giurisprudenziale che, però, deve essere radicalmente rivisitato alla luce dell'art. 244, comma 3, del d.lgs. n. 163/2006 (oggi sostituito dall'art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, cod. proc. amm.), per effetto del quale l'ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di adeguamento/revisione dei prezzi ha ora una portata ampia e generale, tale da includere incontestabilmente anche le controversie riguardanti la misura del compenso revisionale rivendicato dall'impresa (T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, 30 giugno 2010, n. 2616; Cons. Stato, sez. V, 17 febbraio 2010, n. 935).

5) Con il primo motivo di ricorso, l'esponente denuncia alcuni vizi di legittimità che inficerebbero l'impugnato provvedimento del Responsabile del procedimento.

5.1) In primo luogo, la ricorrente rileva che *“il RUP non pare avere poteri decisori in ordine alla compensazione”*.

La censura, prima ancora che infondata, è inammissibile, non avendo l'esponente indicato l'organo che, a suo avviso, sarebbe stato competente a definire il procedimento originato dalle richieste di adeguamento prezzi.

Infatti, l'eccezione di incompetenza deve recare, per essere ammissibile, l'indicazione dell'organo che la parte ritiene competente, non essendo sufficiente lamentare solo l'incompetenza dell'organo che ha emanato il provvedimento impugnato (T.A.R. Basilicata, 15 novembre 2004, n. 759; Cons. Stato, sez. V, 20 settembre 2001, n. 967).

5.2) Con una seconda censura, la ricorrente denuncia la violazione dell'art. 26, comma 4 *ter*, della legge n. 109/1994 (ora art. 133, comma 5, d.lgs. n. 163/2006) *“che demanda al direttore dei lavori il compito di accertare le quantità dei materiali ai quali applicare la percentuale di variazione”*.

La questione dedotta dall'esponente, peraltro, non assume alcun rilievo ai fini della decisione della presente controversia, non essendo in contestazione le quantità di materiali ai quali applicare la percentuale di variazione dei prezzi, ma solo la misura in cui i maggiori oneri possono essere riconosciuti, cioè l'ammontare della pretesa economica.

5.3) Infine, la ricorrente lamenta che il provvedimento impugnato sarebbe carente sotto il profilo della motivazione.

La doglianza è del tutto generica e va disattesa, non avendo l'esponente individuato gli eventuali punti della decisione che non sarebbero stati chiariti dalla motivazione del provvedimento impugnato.

6) I rilievi contenuti nel secondo motivo di ricorso hanno carattere sostanziale, concernendo l'accertamento delle somme effettivamente spettanti all'impresa ricorrente a titolo di adeguamento prezzi.

Le argomentazioni di parte ricorrente sono tese a dimostrare, in buona sostanza, l'erroneità del parametro di riferimento assunto dalla stazione appaltante la quale ha considerato le sole variazioni dei prezzi intervenute rispetto al 2004, nonostante l'offerta, presentata il 19 febbraio 2004, fosse stata asseritamente formulata sulla base dei prezzi del 2003.

Come già anticipato, la stazione appaltante non ha riconosciuto alla ricorrente alcun adeguamento per gli anni 2006 e 2007, mentre per il 2008 le ha riconosciuto un importo di gran lunga inferiore a quello richiesto.

Vanno esaminate separatamente le motivazioni che sorreggono le due decisioni.

6.1) Quanto al biennio 2006-2007, il diniego opposto alle richieste dell'impresa si fonda sul rilievo che la stessa non aveva comprovato, mediante adeguata documentazione, di aver effettivamente sopportato maggiori oneri in relazione all'aumento dei prezzi dei materiali da costruzione.

La correttezza di tale rilievo è pienamente dimostrata dalla documentazione versata agli atti del giudizio, rappresentata dai contratti di subappalto stipulati dall'appaltatrice (odierna ricorrente) con l'impresa S.E.P. S.r.l. e con l'A.T.I. Costruzioni Cimolai Armando S.p.a./CO.GE.ME S.r.l., che prevedono la rinuncia dei subappaltatori a chiedere alcuna revisione dei prezzi contrattuali.

Si soggiunge che, come parimenti comprovato dalla documentazione versata in atti dalla difesa di SCR Piemonte, entrambi i subappaltatori hanno dichiarato che tutte le fatture emesse con riferimento all'esecuzione del contratto sono state integralmente pagate dalla ricorrente.

Ne consegue la valutazione di inammissibilità della pretesa avanzata da parte ricorrente la quale non ha assunto a proprio carico i maggiori oneri derivanti dall'aumento dei prezzi dei materiali da costruzione, ma, in virtù della clausola di "prezzo chiuso" concordata con i subappaltatori, ha interamente trasferito su questi ultimi il relativo rischio.

6.2) Per quanto concerne, invece, la richiesta riferita al 2008, il minor importo determinato dalla stazione appaltante a titolo di adeguamento prezzi consegue, come accennato, al riconoscimento dei soli aumenti verificatisi a partire dal 2004.

Tale modo di procedere è del tutto corretto, poiché il calcolo dei maggiori costi deve essere effettuato sulla base dei prezzi correnti nel momento in cui l'impresa ha formulato la propria offerta.

Trattandosi di offerta presentata il 19 febbraio 2004, doveva farsi riferimento, come avvenuto, ai prezzi di mercato correnti in tale anno, atteso che l'incremento dei prezzi verificatosi dal 2003 al 2004 era ben noto all'impresa ricorrente nel momento in cui essa aveva presentato la propria offerta.

7) Il ricorso, in conclusione, è infondato e deve essere respinto.

Ritiene il Collegio, tuttavia, che le peculiarità della controversia consiglino di compensare integralmente le spese di lite fra le parti costituite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2011 con l'intervento dei magistrati:

Franco Bianchi, Presidente

Richard Goso, Primo Referendario, Estensore

Paola Malanetto, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 27/05/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)